

*Regione Siciliana*ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il T.U. *delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
- VISTE la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 recante *Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia* ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui "L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche";
- VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico";
- VISTO l'art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTA la legge 1/6/2002, n. 120 concernente *"Ratifica ed esecuzione del Protocollo Alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;*
- VISTO il D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e s.m.i. recante *Codice delle comunicazioni elettroniche*, in particolare gli artt. 95 e seguenti;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i., recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - *Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative* ed in particolare l'art. 12, comma 3, secondo cui «le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli stessi autorizzate ai sensi del c. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti»;
- VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante *Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;*
- VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.R.S. 9/3/2009 (di seguito *Deliberazione n. 1/2009*) pubblicato nella G.U.R.S. del 27/3/2009, n. 13;
- VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante *disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;*
- VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;*
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc.*
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con D.P.Reg. Sic. 18/7/2012, n. 48, ed in particolare l'art. 13 comma 1 che sancisce l'inapplicabilità del regolamento medesimo al procedimento di che trattasi;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.R. Sic. 5/12/2009, n. 12;

- VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;
- VISTO il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse all'esercizio dell'attività amministrativo-contabile;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/5/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;
- VISTA la disposizione prot. n. 21025 del 19/5/2014 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. riguardante il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (di seguito *TUE*);
- VISTO l'art. 36 della L.R. 2/8/2002 n. 7, con il quale la Regione Siciliana ha recepito l'applicazione del *TUE*;
- VISTO l'art. 2, comma 159, della Legge 24/12/2007 n. 244;
- VISTO il D.R.S. n. 1343 del 20/12/2004 del Servizio 2 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Alcamo (TP) e nel Comune di Partinico (PA) costituito da n. 18 aerogeneratori per una potenza di 36 MW ed opere connesse;
- VISTO il D.R.S. n. 778 del 17/5/2007 del Dipartimento Regionale dell'Industria, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 4766 del 18/5/2007, con il quale la Società Mer.Wind a r.l. (di seguito *Società*), con sede in Milano Via Amerigo Vespucci n. 2 - C.F. 03784850871, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, a costruire ed esercire un parco eolico denominato *Mer.Wind*, costituito da n. 15 aerogeneratori da installare nel Comune di Alcamo (TP), da 2 MW cadauno per una potenza complessiva di 30 MW, nonché a costruire la stazione di trasformazione MT/AT e la stazione di consegna RTN 150 kV nel Comune di Partinico (PA), ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture a servizio dello stesso parco eolico per la produzione di energia elettrica così come descritto nella relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alle istanze del 28/11/2005 e del 18/7/2006 e, per quanto riguarda il cavidotto a 20 kV, in conformità al piano particellare (elaborato descrittivo) e piano particellare cavidotto (elaborato grafico) allegati al parre dell'Assessorato regionale dei LL.PP. prot. n. 11285 del 15/2/2007, ed è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della L. 9/1/1991 n. 10 ed ai sensi dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32, la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera;
- VISTA la comunicazione di inizio lavori del 15/6/2007, prot. n. 931, pervenuta in data 19/6/2007;
- VISTO il D.R.S. n. 1052 del 2/7/2007 del Dipartimento regionale dell'Industria, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 4/7/2007, al n. 6200, con il quale è stata disposta a favore della Società l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per la durata di anni cinque ai sensi dell'art. 22 bis del *TUE* e l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio per la durata di anni tre ai sensi dell'art. 49 del *TUE*, degli immobili citati nel piano particellare ed elenco Ditte catastali (*rectius*: proprietari) allegato, a seguito dell'istanza prot. n. 792 del 24/5/2007 della Società, con la quale era stato altresì comunicato che la Società medesima aveva provveduto a comunicare l'avvio del procedimento a tutti i proprietari dei terreni interessati dai lavori;
- VISTO il D.R.S. n. 112 del 31/1/2008 del Dipartimento regionale dell'Industria, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 1/2/2008 al n. 1161 con il quale, in variante al D.R.S. n. 778 del 17/5/2007, la Società è stata autorizzata a realizzare n. 18 aerogeneratori da 2 MWe cadauno, per una potenza complessiva pari a 36 MWe, ed è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della L. 9/1/1991, n. 10 ed ai sensi dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000 n. 32, la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera;
- VISTO il D.R.S. n. 518 del 18/4/2008 con il quale, a seguito dell'approvazione della predetta variante progettuale, è stata rinnovata per un periodo di anni tre a favore della Società l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 del *TUE* degli immobili citati nel piano particellare ed elenco Ditte catastali allegato;
- VISTO il D.R.S. n. 1798 del 26/10/2009 con il quale è stato prorogato, sino al 19/12/2011 il termine finale per la costruzione e l'esercizio del parco eolico costituito da n. 18 aerogeneratori da installare nel Comune di Alcamo (TP), per una potenza complessiva di 36 MWe, nonché della stazione di trasformazione MT/AT e della stazione di consegna RTN 150 kV nel Comune di Partinico (PA) ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture a servizio dello stesso;



VISTO il D.R.S. n. 138 del 21/4/2011, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 2/5/2011, al n. 5808, con il quale è stata rinnovata per un periodo di anni tre a favore della Società l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio ai sensi dell'art. 49 del TUE degli immobili elencati negli allegati descrittivi Elenco Ditte catastali e degli elaborati grafici in scala 1:2000 denominati "Planimetrie Catastali" per la corretta esecuzione dei lavori;

VISTO il D.R.S n. 402 del 2/10/2012 con il quale l'autorizzazione unica è stata volturata, per la sola parte relativa all'esercizio dello stallo da 150 kV in stazione elettrica TERNA 220/150 kV di Partinico (PA), in favore di TERNA S.p.A. come da elaborato tecnico denominato "Allacciamento alla RTN della centrale eolica Mer. Wind Planimetria catastale generale" EPT- 01 scala 1:500 allegato al su menzionato decreto;

VISTA la nota prot. n. 29-2012-52-16 P del 22/2/2012, assunta al protocollo informatico del Dipartimento Regionale dell'Energia in data 6/3/2012, al n. 17428, con la quale la Società ha dichiarato di aver ultimato i lavori inerenti la costruzione del parco eolico di che trattasi in data 19/12/2011, rinunciando all'installazione degli aerogeneratori n. 12 e n. 15;

CONSIDERATO che in data 3/6/2013 la Società ha provveduto ad effettuare il pagamento della sanzione comminata ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 3/3/2011, n. 28 per la mancata realizzazione dei suddetti aerogeneratori ed irrogata con nota prot. n. 17548 del 2/4/2013, pagamento avvenuto in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981 n. 689 per un importo pari ad € 16.674,20 comprensive di spese di notifica;

VISTA la nota prot. n. 38033 del 24/7/2013 con la quale si è preso atto della mancata realizzazione di due aerogeneratori;

VISTO il D.R.S. n. 257 del 20/5/2014 con il quale, preso atto della fusione per incorporazione della Società in E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. con sede legale in Milano, via Amerigo Vespucci n. 2, C.F. e P.I. 06400370968 (di seguito E.C.R.I.) con atto del 19/11/2013 a rogito dott. Miserocchi, notaio in Milano, rep. n. 100.033, racc. n. 19.950, l'autorizzazione unica di cui al D.R.S. n. 778 del 17/5/2007 è stata volturata in favore di quest'ultima Società;

VISTA la nota prot. n. 232-2014-51-16 P del 28/3/2014 assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 31/3/2014 al n. 12672, con la quale E.C.R.I. ha rappresentato quanto segue:

- i DD.R.S. n. 1052 del 2/7/2007, n. 112 del 31/1/2008, n. 518 del 18/4/2008 e n. 138 del 21/4/2011, con i quali è stata disposta l'occupazione d'urgenza ai sensi degli art. 22 bis del TUE e l'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 49 del medesimo TUE, sono stati eseguiti, previa notificazione nelle forme processuali civili alle Ditte catastali interessate, con conseguente compilazione dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso;
- la Società autorizzata ha proceduto alla stipula dei contratti per la costituzione del diritto di superficie, servitù e locazione con la quasi totalità delle Ditte catastali interessate, onde assicurarsi la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione del parco eolico ("Parco Eolico"), senza fare ricorso alla procedura ordinaria prevista dal TUE;
- alcuni proprietari di terreni interessati dalle disposizioni dei suddetti provvedimenti ablatori, sono risultati privi di dimora, domicilio e residenza conosciuti e nonostante le ricerche in loco effettuate, sono rimasti irreperibili ed è stato, pertanto, necessario effettuare la notifica dei decreti ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
- alcuni soggetti interessati, seppur già concordatari e parti stipulanti dei contratti per la costituzione del diritto superficie o servitù ovvero di locazione, non hanno condiviso l'indennità integrativa offerta per le aree occupate per la realizzazione delle stradelle di collegamento (sistemazione ed allargamento di stradelle interpoderali esistenti) tra gli aerogeneratori del parco eolico, nonché per la realizzazione delle piazzole di questi ultimi, resesi necessarie a seguito dell'andamento dei terreni, non sempre pianeggianti;
- in ragione di quanto precede non è stato possibile acquisire unicamente i diritti di servitù in relazione alle aree individuate nell'elenco delle Ditte catastali e nei piani particellari, allegati sub 1, 2 e 3 che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante;
- le opere sono state realizzate, i lavori sono stati conclusi e l'impianto è entrato in esercizio ;
- il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è spirato in data il 31/1/2013;
- il termine di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, previsto con il D.R.S. n. 138 del 21/4/2011, è anch'esso spirato in data 20/4/2014;

- in relazione alle aree individuate nell'elenco delle Ditte catastali e nei piani particellari, allegati sub 1, 2 e 3 al presente provvedimento, non è stato emesso alcun provvedimento di trasferimento definitivo della proprietà dei beni occupati, e conseguentemente si può affermare che l'occupazione è divenuta *sine titulo* in data 20/4/2014;
- per i motivi sopra esposti, la Società ha chiesto l'emissione del provvedimento di acquisizione coattiva sanante di cui all'art. 42 bis, comma 6 del TUE, per la costituzione in suo favore dei diritti di servitù sulle aree modificate a seguito della realizzazione della viabilità del parco eolico, dagli aerogeneratori e dalle piazzole, nonché per il mantenimento delle infrastrutture di collegamento delle turbine eoliche quali sede stradale e le relative pertinenze ivi realizzate (manufatti scolorati, profilatura delle scarpate, regimazione delle acque, ecc.), che non è stato possibile acquisire in via contrattuale, le quali sono meglio individuate nell'elenco delle Ditte catastali e nei piani particellari, allegati sub 1, 2 e 3 al presente provvedimento, per formarne parte integrante;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8 del TUE, lo speciale procedimento acquisitivo di cui trattasi trova altresì applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, rinnovandone comunque la valutazione di attualità e prevalenza;

CONSIDERATO che i beni immobili occupati sono stati utilizzati per la realizzazione di infrastrutture destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le quali, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e del D.M. 10/9/2010, sono opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti in quanto finalizzate al soddisfacimento dell'interesse pubblico alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, che costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'11/12/1997;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico all'acquisizione dei terreni utilizzati per la realizzazione del parco eolico, necessari per consentire la prosecuzione dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, è ritenuta prevalente rispetto all'eventuale interesse alla restituzione degli immobili occupati per le finalità di cui sopra;

CONSIDERATO che E.C.R.I. ha interesse alla costituzione, in proprio favore, della servitù sui terreni interessati dalle strade di collegamento tra gli aerogeneratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6 del TUE, e ciò per tutta la durata di efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata in data 17/5/2007 con D.R.S. n. 778 ;

CONSIDERATO che sussistono attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico all'acquisizione dei terreni interessati dall'opera ai sensi dell'art. 42 bis del TUE e che non sono risultate percorribili alternative alla loro acquisizione;

CONSIDERATO che lo stesso art. 42 bis, commi 1, 3, 5 e 6 del TUE prevede un indennizzo in favore degli aventi diritto in misura pari al valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 20% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio non patrimoniale arrecato;

RITENUTI sussistenti i presupposti previsti dall'art 42 bis, più volte citato, comma 5 del TUE, attesa l'avvenuta utilizzazione dei beni da parte di E.C.R.I. per finalità di pubblico interesse, la modificazione dei beni stessi in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio, la valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni e, infine, la determinazione e disposizione di pagamento del risarcimento del danno;

CONSIDERATO che il provvedimento s'impone ai fini di un'ottimizzazione dell'interesse pubblico, viceversa fortemente pregiudicato dalla restituzione dei beni previa loro rimessione in pristino, nonché ai fini della necessaria definizione all'assetto dominicale dei beni occupati *sine titulo*, non essendo compatibile l'opera con il permanere della proprietà privata del sedime;

VISTA la nota prot. n. 8752 del 13/3/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del TUE, si è provveduto a delegare E.C.R.I. a voler avviare il relativo procedimento attraverso la specifica nota di avviso alle ditte interessate con i mezzi e le procedure di legge;

CONSIDERATO che a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del TUE è stato comunicato a cura di E.C.R.I., nel rispetto della delega su menzionata, l'avvio del procedimento con note del 7/5/2015 indirizzate ai singoli proprietari nelle forme processuali civili ed a mezzo deposito degli atti presso il Comune di Alcamo nonché pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" del 15/5/2015;

VISTA la nota n. 832-2015-51-17 P del 31/8/2015 assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 2/9/2015 al n. 29164, con la quale il legale rappresentante di E.C.R.I. ha dichiarato che non è pervenuta alcuna osservazione o opposizione da parte di terzi all'avviso di cui al precedente visto;

VISTA la comunicazione prot. n. 42625 del 28/9/2015 assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 2/10/2015 al n. 33047, con la quale il Comune di Mazara del Vallo in riscontro alla nota dello scrivente prot. n. 32043 del 7/10/2015 l'attestazione di avvenuta pubblicazione senza osservazioni o opposizioni dell'avvio del procedimento di che trattasi;

VISTA la nota prot. n. 76287 del 7/10/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 9/10/2015 al n. 33964, con la quale l'Ufficio del Genio civile di Trapani, hanno comunicato che non sono pervenute osservazioni o opposizioni avverso la pubblicazione effettuata presso l'Albo pretorio del Comune di Alcamo non risultano pervenute opposizioni o osservazioni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 30/4/2015;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all'acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6 del TEU al patrimonio della E.C.R.I. per tutta la durata dell'efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 778 del 17/5/2007, e sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ovvero al suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti il diritto di servitù sulle aree interessate per le finalità analiticamente indicate nell'elenco delle Ditte catastali che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla Società E.ON Climate & Renewables Italia a r.l. (di seguito E.C.R.I.), è acquisito ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, comma 6 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e s.m.i. (di seguito TUE) al patrimonio della E.C.R.I. per tutta la durata dell'efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 778 del 17/5/2007, e sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ovvero al suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di cui al successivo art. 2, il diritto di servitù sulle aree interessate per le finalità analiticamente indicate nell'elenco delle Ditte catastali (*rectius*: proprietari) che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
- Art. 2) E.C.R.I. provvederà al pagamento dell'indennizzo spettante ai proprietari a fronte del provvedimento di acquisizione, analiticamente indicato nel succitato elenco delle Ditte catastali come in premessa determinato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto ovvero al suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 20 comma 14 del TUE.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato ad E.C.R.I. e pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68 comma 5 della L.R. 12/8/2014, n. 21, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 4) E.C.R.I. è onerata della registrazione del presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate entro venti giorni dalla notificazione, alla trascrizione del medesimo presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Trapani (Conservatoria dei registri immobiliari), a curarne la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S., nonché a notificarlo ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.
- Art. 5) Il presente decreto verrà comunicato, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7 del TUE, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.
- Art. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.


Palermo, addì 20 OTT. 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)

DATI CATASTALI DEGLI INTERI APPREZZAMENTI

N° ORDINE	DATI CATASTALI	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITÀ E CLASSE	SUPERFICIE					COLTURA IN ATTO		Superficie da asseverare					TIPOLOGIA DELL'ASSERIMENTO
					mq	ca	ca	ca	ca	ca	ca	ca	ca	ca	ca	ca	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	VENERE MARIA SANTA A ALCAMO IL DIST. VI 19182 PROPR. DELLA PER 1000/1000	79	542	VIGNETO 5		20	00		450	cat. 503-509-580	2,98	885,60	132,24	177,12	1.195,26	L'AREA È INTERESSATA DALLA STRADA DI ALCAMO VITO 09	
2	CAMILLA VINCENZO FU VITO PROPRIETÀ PER 1000/1000	79	236	INCOLTO PRADO		8	40		210	cat. 226-227-238	2,96	462,00	93,04	90,72	612,26	L'AREA È INTERESSATA DA UNA PARTE DELLA FAZZOLA A VITO 16	
3	CAMONIERA PIETRO FU CINEO PROP. PER 111	84	304	VIGNETO 2		4	40		166	cat. 96-922-100	2,16	373,20	48,98	82,64	422,82	L'AREA È INTERESSATA DALLA STRADA DI ACCESSO N. 546 C	
4	FRANCESCO RAFFAELE NATA A ALCAMO IL DIST. VI 19186 C.F. FRANCESCO ASSURATO PROPRIETÀ PER 1000/1000	85	366 ca 41	PASCOLO 1		32	51	90	700	cat. 1-1-206-357	2,16	1.512,00	226,00	302,40	2.041,20	LE AREE SONO INTERESSATE DALLA FAZZOLA DELLA VITO 06	
		85	377 ca 357 ca 41	PASCOLO 1		20	0		700	cat. 1-1-366 a parte della stessa	2,16	1.512,00	226,00	302,40	2.041,20		




Attestato di D.N.S. n. 660 del 2 OTT. 2015
Pac. 1/3



DATI CATASTALI DEGLI INTENI APEZZAMENTI																
N° ORDINE	DITTA CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITÀ E CLASSE	SUPERIORE			COLTURA IN ATTO			Superficie da asservire			PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE ART. 428IS COMMA 1	Totale Complesivo	TITOLO DELL'ASSERVIMENTO
					Ha	a	ca	NO	CONFINI	VALORE VENALE	INTERENITA' (ART. 428IS COMMA 1 E 2)	RSARCIMENTO PER OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA (ART. 428IS COMMA 3)	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	AIOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE IN PALERMO C.F. 00651500827 PROPRIETA' PER 1/11	92	103	VIQNETO 5	13	10		445	p.le 104-274 e parte della stessa	2,16	961,20	144,18	192,24	1.297,62		
		92	104	VIQNETO 4	5	80		130	p.le 105-107 e parte della stessa	2,16	280,80	42,12	56,16	379,08		
		92	105	VIQNETO 4	6	10		146	p.le 104-412-414	2,16	315,36	47,30	63,07	425,74		LE AREE SONO INTERESSATE DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WTG 03 - WTG 11 ED IN PARTE DALLA PIAZZUOLA DELLA WTG 03
		92	411 ex 106	VIQNETO 4	4	80		480	p.le 412-413-414	2,16	1.058,40	158,76	211,68	1.428,84		
		92	412 ex 106	VIQNETO 4	3	50		150	p.le 411-414-105	2,16	324,00	48,60	64,80	437,40		
6	BRUCIA MARIA- FU GIACOMO PROPRIETA' PER 1000/1000	92	101	INCULTO PROD.	3	50		180	p.le 105-107 e parte della stessa	2,16	388,80	58,32	77,76	524,88		L'AREA E' INTERESSATA DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WTG 03- WTG 11
7	GIORGIANO COSIMO- FU LIBORIO PROPRIETA' PER 1000/1000	92	102	VIQNETO 5	12	40		510	p.le 101-274-99	2,16	1.101,60	165,24	220,32	1.487,16		L'AREA E' INTERESSATA DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WTG 03- WTG 11
8	BRUCIA VINCENZO- FU PIETRO PROPRIETA' PER 1000/1000	92	100	INCULTO PROD.	0	94		66	p.le 99-101 e parte della stessa	2,16	140,40	21,06	28,08	189,54		LE AREE SONO INTERESSATE DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WTG 03 - WTG 11
		92	99	VIQNETO 5	11	90		360	p.le 100-102-97	2,16	756,00	110,40	151,20	1.020,60		
9	BRUCIA FRANCESCO- FU PIETRO PROPRIETA' PER 1000/1000	92	97	VIQNETO 5	13	60		265	p.le 95-99 e parte della stessa	2,16	572,40	85,86	114,48	772,74		LE AREE SONO INTERESSATE DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WTG 03 - WTG 11
		92	95	VIQNETO 5	18	40		280	p.le 97-93 e parte della stessa	2,16	604,80	90,72	120,96	816,48		
10	GIARBATANO SALVATORE- DI PIETRO PROPRIETA' PER 1000/1000	92	160	VIQNETO 4	23	90		216	p.le 172-158 e parte della stessa	2,16	466,56	69,96	92,31	628,86		LE AREE SONO INTERESSATE DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WTG 03 - WTG 11 E PARTE DEL RILEVATO WTG 03
		92	94	VIQNETO 5	7	50		55	p.le 96-93-146	2,16	118,80	17,82	23,76	160,36		
		92	92	VIQNETO 5	20	20		316	p.le 91-92 e parte della stessa	2,16	680,40	102,06	136,08	918,54		

Prac. 2/13





DATI CATASTALI DEGLI INTERNI APPREZZAMENTI																
N° ORDINE	DATTA CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA	QUALITÀ E CLASSE	SUPERFICIE			COLTURA IN ATTO	Superficie da asseverare						TITOLO DELL'ASSERIMENTO	
					HA	A	CA		Strada di Collegamento, piazzuola e etc.	CONFINI	VALORE VENALE	INDICANTI DI ASSERIMENTO	RISARCIMENTO PER OCCUPAZIONE	PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE		Totale Complessivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	MIRÒ GIUSEPPE DI MICHELE Z PROPRIETÀ PER 1000/1000	82	86	VIGNETO 5		34	90		850	p.lm 89-85-238	2,16	1.404,00	210,50	260,80	1.955,50	L'AREA È INTERESSATA DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WFG 03 - WFG 11
12	ADAMO ULRICO FU VINCENZO PROPRIETÀ PER 1000/1000	82	49	VIGNETO 4		18	90		410	p.lm 872-52-46	2,16	895,50	132,94	177,12	1.195,56	L'AREA È INTERESSATA DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WFG 03 - WFG 11
13	ADRAGNA VINCENZO NATO A ALCAINO L. 01/03/1913 C.F. DRGGVGNRT096419L PROPRIETÀ PER 1000/1000	82	37	SEMINATI 4		8	50		80	p.lm 36-372-46	2,16	172,80	25,92	34,56	233,28	L'AREA È INTERESSATA DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WFG 03 - WFG 11
14	LUNGARO GIOVANNA NATÀ A R. CAIRO L. 01/03/1913 C.F. LMGDNN130414178B PROPRIETÀ PER 1/5	82	36	SEMINATI 4		9	30		50	p.lm 35-37-272	2,16	108,00	45,20	21,60	145,80	L'AREA È INTERESSATA DALLA STRADA DI COLLEGAMENTO WFG 03 - WFG 11

6952 15.016,32 2.252,45 3.003,26 20.277,09

Pag. 3/3

